

COMUNE di CAPRIANO DEL COLLE

(Provincia di Brescia)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
E ASSIMILATI**

(deliberazione C.C. n. ____ del _____)

Sommario

Sommario	2
TITOLO I Disposizioni generali.....	4
Art. 1 Oggetto del regolamento	4
Art. 2 Definizioni.....	4
Art. 3 Principi informativi.....	6
Art. 4 Criteri generali	7
Art. 5 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento	7
TITOLO II Definizione e classificazione dei rifiuti - competenze inerenti il loro smaltimento.....	7
Art. 6 Classificazione dei rifiuti	7
Art. 7 Rifiuti urbani	8
Art. 8 Rifiuti speciali.....	8
Art. 9 Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani	8
Art. 10 Rifiuti pericolosi	9
Art. 11 Attività di competenza del comune.....	9
Art. 12 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati.....	10
Art. 13 Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali	10
TITOLO III Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.....	10
Art. 14 Definizione della zona di raccolta.....	10
Art. 15 Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati.....	10
Art. 16 Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta	10
Art. 17 Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani ed assimilati.....	11
Art. 18 Trasporto dei rifiuti.....	11
Art. 19 Smaltimento e Recupero dei rifiuti	11
TITOLO IV Servizi di raccolta tramite contenitori stradali.....	11
Art. 20 – Norme generali per l’utilizzo dei contenitori stradali	11

Art. 21 – Modalità di conferimento nei cassonetti di rifiuti indifferenziati (secco non riciclabile). ..	12
Art. 22 - Raccolta differenziata di carta e cartone.	12
Art. 23 – Raccolta differenziata di vetro e lattine	13
Art. 24 – Raccolta differenziata di imballaggi in plastica.....	13
Art. 25 - Raccolta differenziata della frazione organica	13
Art. 26 - Raccolta pile e farmaci scaduti.	13
Art. 27 - Raccolta differenziata della frazione verde delle ramaglie	14
Art. 28 - Raccolta differenziata del vestiario in disuso e degli stracci.....	14
Art. 29 Uso dei contenitori in dotazione dell’utenza non domestica.	14
Art. 30 Localizzazione dei siti e dei contenitori .	14
Art. 31 Tipologia e caratteristiche dei contenitori	14
TITOLO V Servizi di raccolta presso Centro di Raccolta	15
Art. 32 Predisposizione del Centro di Raccolta comunale	15
Art. 33 Gestione del Centro di Raccolta	15
Art. 34 Obbligo degli utenti:	17
Art. 35 Obblighi del Gestore del servizio di vigilanza	17
TITOLO VI Altri servizi di raccolta.....	18
Art. 36 Servizi di raccolta su chiamata.....	18
Art. 37 Servizi di raccolta presso scuole e centri di vendita	18
Art. 38 Conferimento e raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	19
Art. 39 Conferimento e raccolta dei rifiuti inerti da piccole manutenzioni in proprio.....	19
Art. 40 Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni	19

TITOLO VII Gestione di rifiuti derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e dalle pratiche del 'fai da te'	20
Art. 41 Smaltimento di veicoli a motore	20
Art. 42 Modalità di conferimento e raccolta differenziata delle batterie al piombo esauste, dell'olio minerale esausto.	20
TITOLO VIII	20
I Gestione dei rifiuti speciali	20
Art. 43 Gestione dei rifiuti speciali	20
TITOLO IX Altri interventi in tema di riduzione e riutilizzo dei rifiuti.....	20
Art. 44 Attività volte alla diminuzione dei rifiuti	20
Art. 45 Uso di materiale in carta riciclata	21
TITOLO X Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni.....	21
Art. 46 Definizione	21
Art. 47 Raccolta, trattamento e spazzamento....	21
Art. 48 Contenitori porta rifiuti da installare nelle aree pubbliche	21
Art. 49 Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati.....	21
Art. 50 Pulizia dei mercati, banchi di vendita all'aperto, aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti e per il carico e scarico merci	22_Toc352973148
Art. 51 Rifiuti da attività edilizie	22_Toc352973150
Art. 52 Asporto di rifiuti abusivamente abbandonati	22
Art. 53 Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti	22
Art. 54 Sgombero della neve	22
TITOLO XI Disposizioni finali	23
Art. 55 Divieti.....	23
Art. 56 Tassa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.....	23
Art. 57 Ordinanze contingibili e urgenti	23
Art. 58 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.....	24
Art. 59 Controlli	24
Art. 60 Accertamenti	24
Art. 61 Sanzioni.....	24
Art. 62 Entrata in vigore	24
Allegato 1	25
Allegato 2	26
Allegato 3	27

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., e ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e assimilati prodotti sul territorio del Comune di Capriano del Colle.
In particolare vengono stabilite:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006 ;
 - e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) dello stesso decreto.
- 2) Il presente Regolamento costituisce parte integrante dei capitolati d'appalto inerenti i servizi in esso contemplati.

Art. 2 Definizioni

- 1) Nel regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) IMBALLAGGIO: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - c) IMBALLAGGIO PER LA VENDITA o IMBALLAGGIO PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - d) IMBALLAGGIO MULTIPOLO o IMBALLAGGIO SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - e) IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO o IMBALLAGGIO TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
 - f) RIFIUTO DI IMBALLAGGIO: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui della produzione;

- g) **PRODUTTORE:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- h) **DETENTORE:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- i) **PRODUTTORE DI IMBALLAGGI:** il fornitore di materiali di imballaggio, il fabbricante, il trasformatore e l'importatore di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- j) **UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI:** il commerciante, il distributore, l'addetto al riempimento, l'utente di imballaggi e l'importatore di imballaggi pieni;
- k) **CONSUMATORE DI IMBALLAGGI:** l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
- l) **GESTIONE:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- m) **SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE:** il complesso delle attività, degli interventi e delle strutture interconnessi tra loro, atto ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, sia in termini di riutilizzo delle risorse, compreso quello energetico, sia in termini di trattamento e di smaltimento definitivo e di minore impatto ambientale;
- n) **DEPOSITO TEMPORANEO:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti di cui al D.Lga 152 art.183 c. 1 lett.bb.
- o) **RACCOLTA:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- p) **RACCOLTA DIFFERENZIATA:** le attività di raccolta finalizzate a ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire idonee a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- q) **CONTENITORI STRADALI:** contenitori posizionati in luogo pubblico o di uso pubblico (solitamente la sede stradale), a svuotamento meccanico o manuale; caratterizzati da forme e modalità di svuotamento diverse: sono utilizzati per la raccolta differenziata ed indistinta dei rifiuti;
- r) **CENTRO DI RACCOLTA:** area presidiate ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
- s) **RIUTILIZZO:** qualsiasi operazione nella quale un oggetto è reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito. Tale oggetto riutilizzato diventa rifiuto quando cessa di essere reimpiegato;
- t) **SMALTIMENTO:** le operazioni previste nell'allegato B alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.;
- u) **RECUPERO:** le operazioni previste nell'allegato C alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.;
- v) **RICICLAGGIO:** ritrattamento dei rifiuti, in un processo di produzione, per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
- w) **LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata, in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- x) **STOCCAGGIO:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- y) **COMPOST DA RIFIUTI:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.
- z) **CERNITA:** le operazioni di selezione di materiali, qualitativamente omogenei di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o reimpiego degli stessi;

- aa) TRASPORTO: le operazioni di trasferimento dei rifiuti, dal luogo di produzione, da attrezzature o impianti, al luogo di stoccaggio, recupero, trattamento e/o smaltimento;
- bb) CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del detentore;
- cc) RIUTILIZZO: ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti;
- dd) REIMPIEGO: ogni azione intesa a utilizzare manufatti, separati dai rifiuti, nella stessa funzione iniziale (vuoti a perdere).
- ee) SPAZZAMENTO. le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fossi e canali.

Art. 3 Principi informativi

- 1) L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
 - f) devono essere rimarcati i principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
- 2) A tal scopo il Comune provvede a:
 - a) regolamentare tutte le fasi del ciclo di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - b) coordinare i propri servizi con quelli dei comuni facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale,
 - c) promuovendo e realizzando intese, forme collaborative ed aggregazioni, a partire da quelle previste dalla vigente normativa nazionale e regionale e dai piani regionali e provinciali;
 - d) promuovere iniziative tendenti a limitare la produzione di rifiuti e favorire il riutilizzo;
 - e) organizzare la raccolta dei rifiuti soggetti a privativa attraverso il sistema della differenziazione a partire dalle case e dalle altre fonti di produzione, al fine di poterli indirizzare a differenti sistemi di riutilizzo e di smaltimento;
 - f) incentivare la raccolta, il recupero e lo smaltimento differenziato dei rifiuti non soggetti a privativa comunale;
 - g) adottare ogni altra opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di altri soggetti pubblici e privati qualificati;
 - h) dotarsi di appropriati strumenti conoscitivi quali-quantitativi, utili all'ottimale gestione dei rifiuti prodotti.
- 3) Ai fini di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, il Comune, organizza periodicamente campagne di informazione sulle problematiche della gestione dei rifiuti, a mezzo stampa e incontri;
- 4) Al fine di sensibilizzare gli studenti, il Comune, d'intesa con gli organi scolastici competenti e avvalendosi della collaborazione di esperti, promuove l'organizzazione, presso le scuole di ogni grado e ordine, di giornate di studio ed attività, anche extra scolastiche, dirette a far conoscere le problematiche della prevenzione e del recupero dei rifiuti;
- 5) Accesso alle informazioni: la libertà di accesso alle informazioni è assicurata dal Comune con le modalità e nei limiti previsti dal D.Lgs. 19 agosto 2005 n.195;
- 6) il Comune rende disponibili le informazioni di cui al comma precedente presso gli uffici competenti;

- 7) per quanto non previsto dal D.Lgs. 195/2005, si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 agosto 1990 n.241, di cui al D.P.R. 12 aprile 2006 n.184, e successive modificazioni ed integrazioni, e al regolamento comunale per l'accesso agli atti.

Art. 4 Criteri generali

- 1) La gestione dei rifiuti è organizzata attraverso l'attivazione di un sistema integrato di smaltimento e di recupero, articolato su base territoriale.
- 2) Essa è finalizzata a:
 - a) limitare la produzione di rifiuti, anche attraverso la promozione di un diverso atteggiamento critico del consumatore nei confronti dei prodotti 'usa e getta';
 - b) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
 - c) separare le frazioni pericolose ed inquinanti minimizzando l'impatto ambientale dei processi di trattamento successivi;
 - d) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale;
 - f) L'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti è realizzata tenendo conto:
 - g) delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
 - h) delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
 - i) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - j) dei sistemi di recupero;
 - k) dei sistemi di smaltimento finale;
 - l) della struttura e tipologia urbanistica delle zone interessate;
 - m) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti;
 - n) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
 - o) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere separatamente;
 - p) della resa, in relazione alle quantità raccolte ed ai costi di raccolta, del servizio di raccolta differenziata delle diverse frazioni;
 - q) delle interazioni con il sistema integrato di gestione dei rifiuti di imballaggio gestito dal CONAI.

Art. 5 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

- 1) Il presente regolamento non si applica:
 - a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera,
 - b) ai rifiuti radioattivi;
 - c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - d) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - f) ai materiali esplosivi in disuso.

TITOLO II Definizione e classificazione dei rifiuti - competenze inerenti il loro smaltimento

Art. 6 Classificazione dei rifiuti

- 1) I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in RIFIUTI URBANI e RIFIUTI SPECIALI e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in RIFIUTI PERICOLOSI e RIFIUTI NON PERICOLOSI.

Art. 7 Rifiuti urbani

- 1) Sono rifiuti urbani quelli classificati ai sensi dell'art.184 comma 2 del D.Lgs. 152/2006:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Art. 8 Rifiuti speciali

- 1) Per rifiuti speciali si intendono:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'[art. 2135 c.c.](#);
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 9 Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani

- 1) In virtù dell'art. 198, comma 2 lett. g) del D.Lgs. 152/2006 e successive integrazioni, il Comune dichiara rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, e perciò sottoposti a privativa comunale allo stesso modo dei rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi che, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 152/2006, rispondono ai seguenti criteri qualitativi e quantitativi:
- 2) Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'Allegato 1 provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 100% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3) Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifici - entro 30 giorni dalla specifica dichiarazione, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.
- 4) La superficie utile al fine del calcolo della quantità dei rifiuti prodotta di cui sopra è data dalla superficie totale dell'attività dell'utenza non domestica, dedotta quella delle aree di lavorazione ove vengono prodotti esclusivamente rifiuti speciali.

- 5) I rifiuti provenienti dalle attività produttive (artigianali, industriale e servizi) operanti sul territorio comunale, sono conferiti a cura delle stesse ai contenitori disposti sul territorio ed al Centro di Raccolta Comunale.
- 6) I rifiuti provenienti dalle attività commerciali e servizi, operanti sul territorio, potranno essere raccolti a domicilio con modalità adeguate dalla società gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, mediante stipula di apposita convenzione ed oneri specifici a carico del richiedente.
- 7) L'individuazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al comma 1 sarà rivista sulla base dei criteri di assimilazione determinati dallo Stato ai sensi dell'articolo 195, comma 2 lett. e) del D.Lgs. 152/2006, non appena emanate le nuove disposizioni.
- 8) Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, **sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani** i rifiuti speciali non pericolosi che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate per il servizio, quali ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti, prodotti eccessivamente polverulenti, prodotti di cui non è autorizzata la raccolta e smaltimento presso l'isola ecologica. Rimane a carico dei titolari la responsabilità della gestione dei suddetti rifiuti.
- 9) Le modalità per la verifica e l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione sono stabilite dai competenti uffici comunali che si avvalgono a tale riguardo della collaborazione del Gestore del servizio o terzi all'uopo incaricati.
- 10) Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani, tutti quelli definiti "speciali pericolosi", ai sensi del D. Lgs n° 152/06.

Art. 10 Rifiuti pericolosi

- 1) Sono rifiuti pericolosi:
 - a) i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D. Lgs 152/06, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.
 - b) i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali

Art. 11 Attività di competenza del comune

- 1) Compete obbligatoriamente al Comune, che l'esercita in regime di privativa nel rispetto del piano provinciale, la gestione la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento delle seguenti categorie di rifiuti:
 - i) tutti i rifiuti urbani;
 - ii) i rifiuti assimilati che non ricadono nella fattispecie di cui al successivo comma 2.
 - iii) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche.
- 2) La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati ed alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano in eventuali accordi di programma di cui all'art. 180-bis comma 1 del D.Lgs. 152/2006.
- 3) Il Comune si riserva la facoltà di istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
- 4) La gestione dei rifiuti è esercitata dal Comune nelle forme, anche obbligatorie, previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e dal D.Lgs. 152/2006 in ambiti territoriali ottimali.
- 5) Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i Comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Art. 12 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati

- 1) Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di deposito temporaneo e di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.
- 2) Competono ai produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti urbani ed assimilati di cui agli artt. 7 e 9 ed altresì di rifiuti urbani pericolosi, le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente art. 2, lettera ee) nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute negli articoli 14 e seguenti.
- 3) Qualora i produttori o detentori, anche se non produttori, dei rifiuti di cui al comma precedente desiderino avvalersi di servizi di conferimento diversi da quelli di cui all'art. 14 e seguenti, posti in essere in via generale dal Comune, sono tenuti a stipulare apposita convenzione secondo uno schema approvato dalla Giunta Comunale che prevede il pagamento di tassa stabilita dalla Giunta stessa sulla base del principio della copertura dei costi.

Art. 13 Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali

- 1) Compete ai produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, provvedere, a proprie spese, allo smaltimento degli stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione ai sensi dell'art. 11, comma 3.
- 2) I produttori o detentori, anche se non produttori, dei rifiuti speciali pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati di cui agli artt. 7 e 9 ed a provvedere a proprie spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e successive integrazioni. Ogni fase dello smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi deve essere autorizzato dall'Ente Regione.

TITOLO III Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 14 Definizione della zona di raccolta

- 1) La zona del territorio comunale interessata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati comprende il capoluogo, la frazione, i nuclei abitati, cascine, INCLUSE case sparse.

Art. 15 Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati

- 1) La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collettamento degli stessi fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.
- 2) La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuata, entro il perimetro di cui all'art. 14, in modo diversificato, con modalità, tempi e contenitori diversi a seconda della frazione di rifiuto e dell'utenza interessate.
- 3) La gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati comprende anche le attività concernenti la raccolta differenziata.

Art. 16 Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta

- 1) Al fine di applicare alla fase della raccolta il sistema integrato di gestione dei rifiuti ed in ragione delle caratteristiche di cui al art. 4, comma 3, il servizio di raccolta è articolato in diversi servizi che possono essere attuati in alternativa o in concomitanza, allo scopo di meglio adattarsi alla realtà sociale, urbanistica ed economica ed al suo evolversi; in particolare sono previsti :
 - a) servizi di raccolta MEDIANTE CASSONETTI STRADALI
 - b) servizi di raccolta tramite CONTENITORI per grandi utenze.
 - c) servizi di raccolta presso il CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE.

- 2) Le norme per l'attuazione e l'uso dei predetti servizi di raccolta sono dettate dai successivi titoli IV, V, VI e VII.

Art. 17 Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani ed assimilati

- 1) Quando richiesto dall'ufficio competente, i soggetti che gestiscono il servizio di raccolta dovranno, prima di inviarli al recupero o allo smaltimento, pesare i rifiuti raccolti presso la pesa del centro di raccolta comunale o, in caso di sua assenza o malfunzionamento, presso altra pesa pubblica certificata.

Art. 18 Trasporto dei rifiuti

- 1) Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti dal luogo di produzione o raggruppamento al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale.
- 2) Non si configura come trasporto il conferimento dei rifiuti al Centro di Raccolta effettuato dal produttore stesso dei rifiuti o dal gestore del servizio.
- 3) Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art.3 del presente regolamento.
- 4) I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 19 Smaltimento e Recupero dei rifiuti

- 1) Lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, così come definiti all'articolo art. 2, comma 1, lettere t) e u) del presente regolamento, devono essere effettuati secondo i dettami del D.Lgs. 152/2006 conformandosi soprattutto a quanto stabilito dagli articoli 182 e 181 del D.Lgs. stesso.
- 2) Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo e di recupero.

TITOLO IV Servizi di raccolta tramite contenitori stradali.

Art. 20 – Norme generali per l'utilizzo dei contenitori stradali

- 1) Per favorire il recupero di materiali, in forma diretta o attraverso successivi trattamenti, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati avviene separando i flussi per frazioni merceologiche, in funzione delle concrete possibilità di recupero.
- 2) E' fatto obbligo ai produttori di rifiuti urbani ed assimilati di conferire separatamente le frazioni dei rifiuti per le quali sono organizzati appositi servizi di raccolta differenziata sia tramite contenitori stradali che tramite Centro di Raccolta.
- 3) I servizi stradali di raccolta rifiuti sono resi tramite l'utilizzo di differenti contenitori per le seguenti tipologie di rifiuti: secco residuo, carta, vetro-lattine, umido, imballaggi in plastica, verde.
- 4) E' fatto obbligo agli utenti della zona:
 - a) di servirsi del contenitore più vicino qualora quello scelto risultasse già colmo;
 - b) conferire i rifiuti in sacchetti chiusi ed idonei all'uso che ne impediscano la dispersione;
 - c) di provvedere, dopo l'uso, alla chiusura dei coperchi dei bidoni.
- 5) E' vietato :
 - a) depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra e attorno ai cassonetti;
 - b) parcheggiare veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori, in modo da ostacolare le operazioni di svuotamento e/o di lavaggio;
 - c) spostare il cassonetto dalla sua collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto;

- d) danneggiare, imbrattare o eseguire scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, campane, cestini).
- 6) E' fatto inoltre divieto di conferire nei contenitori stradali :
 - a) rifiuti speciali che non siano assimilati ad urbani;
 - b) rifiuti liquidi, anche se in confezioni chiuse;
 - c) ceneri o mozziconi o altri rifiuti in fase di combustione;
 - d) oggetti taglienti o appuntiti, se non opportunamente protetti;
 - e) materiali, metallici e non, che per dimensioni, consistenza od altre caratteristiche possano recare danno ai contenitori, ai mezzi o agli operatori della raccolta;
 - f) rifiuti pericolosi (solventi – acidi - sostanze alcaline – prodotti fotochimici – pesticidi - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio - apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi - oli e grassi contenenti sostanze pericolose – vernici, inchiostri, adesivi, resine e detergenti contenenti sostanze pericolose – medicinali citotossici e citostatici – batterie ed accumulatori al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio – apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti componenti pericolosi – legno contenente sostanze pericolose, cartucce e toner esausti);
 - g) beni durevoli (frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, stampanti e scanner, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori, fotocopiatrici, impianti stereo e casse di amplificazione, mobili ed altri elettrodomestici);
 - h) rifiuti urbani ingombranti;
 - i) materiali da destinarsi alle raccolte differenziate in contenitori differenti da quelli appositamente predisposti;
 - j) scarti provenienti da attività edilizie, agricole, di giardinaggio e forestali.

Art. 21 – Modalità di conferimento nei cassonetti di rifiuti indifferenziati (secco non riciclabile).

- 1) Per secco o indifferenziato si intendono tutti quei rifiuti non riciclabili con la raccolta differenziata tipo accendini, , collant, pannolini, assorbenti igienici, carta plastificata, spazzolini da denti, rasoi usa e getta, tubetti dentifricio, lettiere per animali.
- 2) I contenitori del rifiuto secco non riciclabile sono provvisti di apposita calotta per l'accesso con apertura elettronica comandata tramite chiavetta specifica.
- 3) Per il ritiro della chiavetta gli Utenti dovranno rivolgersi al competente ufficio comunale. La chiavetta elettronica è identificativa dell'utente; pertanto ogni trasferimento dell'utente fuori dal comune prevede la restituzione al competente ufficio comunale.
- 4) L'utente è tenuto ad utilizzare e conservare la chiavetta in modo appropriato ed a sostituire le batterie in essa contenute.
- 5) In caso di smarrimento della chiavetta elettronica, o del suo deterioramento, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio tributi, che provvederà a consegnarne una nuova a fronte del versamento di un corrispettivo fissato dal Comune.

Art. 22 - Raccolta differenziata di carta e cartone.

- 1) In tutte le zone urbanizzate del territorio è previsto il posizionamento di cassonetti per la raccolta differenziata di carta e cartone di colore bianco. Per carta e cartone si considerano: scatole, cartoni e cartoncino (rotti e piegati), giornali, riviste libri, cataloghi, quaderni, fogli buste, volantini, pubblicità varia, scatole di cartoncino per alimenti (zuccheri, pasta, riso, maionese, dolci, pizze, biscotti ecc.),
- 2) I cassonetti, per la raccolta carta e del cartone, saranno vuotati con frequenza adeguata a garantire sempre un minimo di capacità residua del cassonetto.
- 3) Il Comune potrà, per certe tipologie merceologiche e/o per certe utenze particolari, organizzare raccolte puntuali a domicilio per ottimizzare il servizio complessivo.
- 4) Il conferimento del rifiuto in quantità maggiore di 1 mc, deve essere effettuato presso il Centro di Raccolta del Comune nei giorni e negli orari di apertura dello stesso.

- 5) Il materiale deve occupare il minor volume possibile, comunque deve essere conferito, non mescolato ad altri rifiuti, previo taglio e impaccamento dei cartoni e/o svuotamento e schiacciamento dei contenitori.

Art. 23 – Raccolta differenziata di vetro e lattine

- 1) In tutte le zone urbanizzate del territorio è previsto il posizionamento di campane per la raccolta congiunta di vetro e lattine di colore verde. Per vetro e lattine si considerano:
- 2) **VETRO:** Bottiglie, contenitori e vasetti alimentari (sciacquati) tipo succhi, yogurt, sciroppi, sughi, sottaceti, bicchieri, contenitori di vino e olio, vetro in genere.
- 3) **LATTINE:** Lattine di bibite, lattine alimentari (sciacquate) sia d'acciaio stagnato che in alluminio, tipo tonno, pelati, verdure, cibo per cani e gatti ecc.
- 4) Il conferimento del rifiuto in quantità maggiore di 1 mc, deve essere effettuato presso il Centro di Raccolta del Comune nei giorni e negli orari di apertura dello stesso.

Art. 24 – Raccolta differenziata di imballaggi in plastica

- 1) In tutte le zone urbanizzate del territorio è previsto il posizionamento di cassonetti di colore giallo per la raccolta differenziata di imballaggi in plastica. Per imballaggi in plastica si intendono, a titolo esemplificativo, i seguenti materiali vuoti e puliti indicati in allegato 2 periodicamente aggiornato in base alle indicazioni dei consorzi per il riciclaggio della plastica.
- 2) Il conferimento del rifiuto in quantità maggiore di 1 mc, deve essere effettuato presso il Centro di Raccolta del Comune nei giorni e negli orari di apertura dello stesso.

Art. 25 - Raccolta differenziata della frazione organica

- 1) In tutte le zone urbanizzate del territorio è previsto il posizionamento di cassonetti di colore marrone per la raccolta differenziata del rifiuto organico. Per rifiuti organici si intendono, a titolo esemplificativo: Scarti e avanzi di cucina (sia crudi che cotti purché freddi), bucce e avanzi di frutta e verdura, noccioli, torsoli, filtri di tè, fondi di caffè, farine, legumi, pasta, gusci d'uovo, piante da vaso, terra proveniente da vasi, fiori secchi e/o appassiti foglie ed erba in piccole quantità, lettieri biodegradabili di animali domestici.
- 2) Tali rifiuti debbono essere conferiti tramite sacchetti biodegradabili reperiti sul mercato o forniti dal Comune.
- 3) E' proibito conferire il rifiuto organico nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani secchi o in contenitori destinati alle altre raccolte differenziate
- 4) Il conferimento del rifiuto in quantità maggiore di 1 mc, deve essere effettuato presso il Centro di Raccolta del Comune nei giorni e negli orari di apertura dello stesso.

Art. 26 - Raccolta pile e farmaci scaduti.

- 1) E' proibito conferire i rifiuti urbani con componenti pericolose (pile, farmaci, neon, vernici, solventi, contenitori contaminati, batterie al Pb) nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani indifferenziati, in prossimità degli stessi o nei contenitori destinati alle altre raccolte differenziate.
- 2) Il conferimento dei rifiuti pericolosi deve essere effettuato evitando accuratamente di mescolarli tra loro o con altre tipologie di materiali.
- 3) La raccolta **differenziata delle pile esauste** è effettuata tramite contenitori generalmente collocati presso i punti vendita e luoghi di interesse sociale (es. uffici comunali, negozi, ecc.) e presso il centro di raccolta Comunale.
- 4) La raccolta **differenziata dei medicinali e dei farmaci scaduti** è effettuata tramite contenitori specifici collocati presso le farmacie ed i locali U.S.L. .
- 5) I contenitori sono forniti dal Comune che provvede al loro ritiro ed all'avvio a impianti di smaltimento e/o recupero.

Art. 27 - Raccolta differenziata della frazione verde delle ramaglie

- 1) In tutte le zone urbanizzate del territorio è previsto il posizionamento di contenitori aperti in plastica (green service) per la raccolta differenziata del rifiuto vegetale riservata alle utenze domestiche. Per rifiuti vegetali si intendono, a titolo esemplificativo:
piante da vaso, terra proveniente da vasi, fiori secchi e/o appassiti foglie ed erba scarti vegetali provenienti dalla potatura di alberi e siepi.
- 2) Tali rifiuti debbono essere conferiti sfusi esclusivamente dalle utenze domestiche.
- 3) E' proibito conferire il rifiuto vegetale da parte delle utenze non domestiche che debbono invece utilizzare il Centro di Raccolta.

Art. 28 - Raccolta differenziata del vestiario in disuso e degli stracci

- 1) La raccolta del vestiario usato, di calzature appaiate usate, di borse e di cinture usate è organizzata con appositi contenitori gialli o bianchi di grande volumetria, atti ad impedire il ritiro ai non autorizzati e collocati sul territorio da Associazioni senza fini di lucro.
- 2) Il vestiario, le scarpe le borse e le cinture dovranno essere puliti e in buono stato.
- 3) Gli stracci, i vestiti e le scarpe sporche in cattive condizioni vanno conferiti nel secco non riciclabile.

Art. 29 Uso dei contenitori in dotazione dell'utenza non domestica.

- 1) I contenitori sono forniti alle utenze non domestiche a seguito di loro specifica richiesta e previa convenzione con il Comune.
- 2) Per le grandi utenze non domestiche, (es. mense, case di cura, le attività di ristorazione, possibile la fornitura di contenitori di maggiori dimensioni (es. 1.100 lt), con svuotamento in loco, previa specifica convenzione con il Comune, che si riserva comunque la facoltà di valutare l'opportunità di fornire tale servizio aggiuntivo.
- 3) Le utenze che usufruiranno dei contenitori dedicati dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) farne un uso esclusivamente privato;
 - b) non raccogliere in modo promiscuo rifiuti riciclabili e non riciclabili;

Art. 30 Localizzazione dei siti e dei contenitori

- 1) La localizzazione di siti adeguatamente contrassegnati per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti, sono disposti dall'ufficio comunale competente.
- 2) La localizzazione dei siti di cui al primo comma, tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di impatto ambientale, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, predisponendo un facile accesso sia da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svuotamento.

Art. 31 Tipologia e caratteristiche dei contenitori

- 1) Spetta al Comune stabilire il numero, la tipologia e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere, alla densità abitativa della zona interessata, ed ad eventuali altre forme di raccolta in atto.
- 2) I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto della raccolta e dalla scritta che indichi la frazione da conferire.
- 3) Qualora sorgessero impedimenti all'attuazione di quanto prescritto al comma precedente, si provvederà ad apporre, su ciascun contenitore, adesivi riportanti le diciture sul fondo del nuovo colore previsto per ciascuna frazione.
- 4) I contenitori devono inoltre avere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia e di facile pulizia, con accordi interni arrotondati, realizzati in forma tale da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto;
 - b) essere facilmente accessibili ed utilizzabili da tutti gli utenti

- c) avere dispositivi di apertura e di areazione tali da assicurare un'efficace difesa antinsetti ed un'agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfestazioni;
 - d) essere ubicati su aree con platea impermeabile e distanti il massimo possibile da locali abitati;
 - e) ove necessario, essere predisposti per il caricamento automatico e muniti di segnalazione catarifrangente; se mobili, dotati di idoneo impianto frenante;
- 5) Il soggetto gestore del servizio di raccolta differenziata deve provvedere ad assicurare la pulizia dei contenitori attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfestazioni, con una frequenza stabilita da apposito capitolato d'appalto e comunque ogni volta che il Comune ne faccia richiesta per motivi di salute pubblica e ambientale.

TITOLO V Servizi di raccolta presso Centro di Raccolta

Art. 32 Predisposizione del Centro di Raccolta comunale

- 1) Il Centro di Raccolta comunale per la raccolta differenziata è una struttura attrezzata, recintata e custodita, destinata al conferimento delle singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.
- 2) All'interno del Centro di Raccolta sono dislocati contenitori nei quali gli utenti possono conferire i rifiuti indicati nell'articolo successivo secondo le norme dettate dal presente regolamento, integrate da eventuali disposizioni dettate dal soggetto Gestore per il buon funzionamento dell'impianto e sotto la vigilanza del personale incaricato. Quando il contenitore è giunto a riempimento, il materiale dovrà essere trasportato dal soggetto gestore all'idoneo sito di trattamento o smaltimento per ciascuna tipologia del rifiuto.
- 3) Tale area è utilizzata dal soggetto gestore in funzione di un migliore svolgimento del servizio di raccolta.
- 4) Potrà essere effettuata la pesatura del materiale conferito con rilascio di ricevuta all'utente, qualora ritenuto necessario ai fini dell'organizzazione di particolari servizi.
- 5) La vigilanza del centro può essere effettuata – in regime di concessione – da soggetti privati o da Associazioni Onlus, sulla base di apposita convenzione con il Comune.
- 6) Il Comune di Capriano Del Colle utilizza il Centro di Raccolta, quale struttura a supporto dei servizi comunali di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
- 7) Presso il Centro di Raccolta possono essere conferiti direttamente dall'utenza i rifiuti ingombranti e tutte le frazioni di RSU e RSA (Rifiuti Solidi Assimilati) per le quali si sia individuata una concreta possibilità di smaltimento differenziato o recupero finale;
- 8) Il Centro di Raccolta deve fungere da punto di riferimento per attuare la raccolta differenziata di tutte le frazioni recuperabili.

Art. 33 Gestione del Centro di Raccolta

- 1) Il Centro di Raccolta dovrà restare aperto agli utenti in giorni e orari stabiliti.
- 2) Potranno accedervi:
 - a) i cittadini residenti.
 - b) i produttori di RSA di attività produttive (artigianali, industriali e servizi), con le modalità di cui all'art.9, e inserite in apposito elenco (iscrizione a ruolo), mediante rilascio da parte degli uffici competenti di apposito documento. I produttori di R.S.A. dovranno procedere alla pesata dei rifiuti conferiti presso il Centro di Raccolta.
- 3) Presso il Centro di Raccolta potranno essere raccolte tutte le tipologie di rifiuto necessarie ad una razionale gestione integrata dei rifiuti, e in particolare:
 - (1) imballaggi in carta e cartone (CER 15 01 01)
 - (2) imballaggi in plastica (CER 15 01 02)
 - (3) imballaggi in legno (CER 15 01 03)
 - (4) imballaggi in metallo (CER 15 01 04)
 - (5) imballaggi in materiali misti (Cer 15 01 06)
 - (6) imballaggi in vetro (CER 15 01 07)
 - (7) contenitori T/FC (CER 15 01 10* e 15 01 11*)

- (8) rifiuti di carta e cartone (CER 20 01 01)
 - (9) rifiuti in vetro (CER 20 01 02)
 - (10) frazione organica umida (CER 20 01 08 e 20 03 02)
 - (11) abiti e prodotti tessili (provenienti da utenze domestiche) (CER 20 01 10 e 20 01 11)
 - (12) solventi (CER 20 01 13*)
 - (13) acidi (CER 20 01 14*)
 - (14) sostanze alcaline (CER 20 01 15*)
 - (15) prodotti fotochimici (20 01 17*)
 - (16) pesticidi (Cer 20 01 19*)
 - (17) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (CER 20 01 21)
 - (18) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
 - (19) oli e grassi commestibili (CER 20 01 25)
 - (20) oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (CER 20 01 26*)
 - (21) vernici, inchiostri, adesivi e resine (CER 20 01 27* e 20 01 28)
 - (22) detergenti contenenti sostanze pericolose (CER 20 01 29*)
 - (23) detergenti diversi da quelli al punto precedente (CER 20 01 30)
 - (24) farmaci (CER 20 01 31* e 20 01 32)
 - (25) batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (CER 20 01 33*)
 - (26) rifiuti legnosi (CER 20 01 37* e 20 01 38)
 - (27) rifiuti plastici (CER 20 01 39)
 - (28) rifiuti metallici (CER 20 01 40)
 - (29) sfalci e potature (CER 20 02 01)
 - (30) ingombranti (CER 20 03 07)
 - (31) toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (CER 08 03 18)
 - (32) imballaggi in materia tessile (CER 15 01 09)
 - (33) pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (CER 16.01.03)
 - (34) filtri olio (CER 16 01 07*)
 - (35) gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (CER 16 05 04* CER 16 05 05)
 - (36) miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (CER 17 01 07)
 - (37) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (CER 17 09 04)
 - (38) batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (CER 20 01 34)
 - (39) rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (CER 20 01 41)
 - (40) altri rifiuti non biodegradabili (CER 20 02 03)
 - (41) rifiuti misti assimilati ai rifiuti urbani sulla base del presente regolamento, (CER 20 03 01)
- 4) I rifiuti che vengono conferiti al C.D.R. comunale, da parte dei produttori o dal Gestore del servizio, devono essere raccolti immediatamente negli specifici contenitori – adeguatamente contrassegnati a cura e spese del Gestore del Servizio, per favorire l'ordinata separazione delle frazioni merceologiche da inviare al recupero o allo smaltimento o quando previsto negli appositi spazi.
- 5) E' vietato effettuare operazioni di smontaggio di frigoriferi, surgelatori, congelatori televisori e simili.
- 6) Il Gestore del servizio ha l'obbligo di vigilare perché il conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e non sia comunque causa di pericolo per l'igiene del luogo e per la sicurezza delle persone.
- 7) Orari di apertura - L'orario di apertura del C.D.R. è stabilito dal Comune in modo da favorire la più ampia affluenza in particolare in orario pomeridiano e sabato.

Art. 34 Obbligo degli utenti

- 1) Gli utenti devono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento.
- 2) Gli utenti sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori o sulle platee, previa presentazione della carta dei servizi regionale – qualora richiesta – dall'incaricato del servizio gestione o dal personale del competente ufficio comunale.
- 3) Durante le operazioni di conferimento, gli utenti sono tenuti ad osservare le norme del presente regolamento e le istruzioni impartite dal personale di controllo e del competente ufficio comunale.
- 4) Gli utenti devono dichiarare agli addetti alla custodia la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti. Qualora l'utente si presentasse con diverse tipologie di rifiuti è tenuto a provvedere alla loro separazione per il corretto conferimento in forma differenziata.
- 5) Per le utenze non domestiche potrà essere verificata la quantità dei rifiuti conferiti.
- 6) Il Centro di Raccolta sarà vigilato al fine di:
 - a) evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
 - b) evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nel Centro di Raccolta di proprietà del comune;
 - c) sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti.

Art. 35 Obblighi del Gestore del servizio di vigilanza

- 1) Il personale incaricato di custodire e di controllare il Centro di Raccolta, che sia personale della ditta di gestione del servizio integrato di igiene ambientale o personale della società di servizi comunale, è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme del presente titolo e delle istruzioni impartite dal Comune.
- 2) In particolare l'incaricato alla sorveglianza dovrà:
 - a) curare l'apertura e la chiusura del Centro negli orari prefissati;
 - b) verificare che il conferimento avvenga a cura di soggetti residenti nel Comune (a mezzo di documento di riconoscimento) e che i rifiuti corrispondano, per provenienza e tipologia, a quelle per i quali è istituito il servizio;
 - c) essere costantemente presente durante l'apertura del centro;
 - d) effettuare le pesate dei rifiuti conferiti e di quelli trasportati verso gli impianti di smaltimento/recupero;
 - e) fornire ai cittadini ed ai soggetti che accedono alla piattaforma tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;
 - f) segnalare al Comune ogni e qualsiasi disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione del centro, sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi, nonché qualsiasi comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti;
 - g) controfirmare il formulario di identificazione dei rifiuti nel caso di conferimenti di rifiuti speciali effettuati in regime di convenzione direttamente dal produttore del rifiuto o dal trasportatore autorizzato;
 - h) verificare i formulari dei soggetti conferenti e compilare i formulari al momento dei prelievi; dovrà inoltre provvedere a compilare i registri di entrata e uscita delle merci nei casi previsti dalla legge;
 - i) segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione del regolamento;
- 3) qualora la pulizia delle platee e dei contenitori non sia costantemente eseguita dal gestore del servizio integrato dei rifiuti, il personale di sorveglianza dovrà evidenziare all'ufficio tecnico comunale la specifica necessità di intervento, al fine di assicurare che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezioni delle strutture. L'ufficio comunale provvederà affinché detta pulizia venga tempestivamente effettuata dal gestore del servizio integrato;
- 4) L'addetto al servizio di custodia ha inoltre la facoltà di respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di stoccaggio del CDR, indicando contemporaneamente il giorno in cui il conferimento potrà essere effettuato.

- 5) Il Gestore del servizio integrato, qualora non abbia il compito di effettuare la sorveglianza del Centro di Raccolta dovrà:
- a) supportare e formare il personale incaricato della custodia del C.D.R. per una gestione della struttura conforme al presente regolamento ed alla normativa vigente, inclusa l'assistenza alla verifica di formulari;
 - b) curare la pulizia delle platee e dei contenitori, assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezioni delle strutture;
 - c) effettuare le manutenzioni della struttura e dei contenitori ivi collocati;
 - d) tenere aggiornati i registri di carico e scarico;
 - e) curare la tenuta di un registro di impianto, su supporto informatico in collegamento con l'Ufficio Tributi del comune riportante:
 - i) i conferimenti a seguito di autorizzazioni comunali;
 - ii) il conferimento di beni durevoli, ingombranti ecc., per l'accertamento del "MALUS" ai sensi dell'art. 24 punto 8);
 - iii) il conferimento dei rifiuti speciali a seguito convenzione;
 - iv) i conferimenti dei rifiuti differenziati da parte dell'utenza domestica, per l'accantonamento del "BONUS" ai fini della riduzione in percentuale della tassa rifiuti di cui all'art. 24 punto 7);
 - f) redigere una relazione periodica in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati dalla Stazione di conferimento;
- 6) E' fatto espresso divieto di:
- a) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;
 - b) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area del Centro di Raccolta;
 - c) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti in C.D.R.;
 - d) introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
 - e) effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.
 - f) fumare all'interno del perimetro della piattaforma ecologica;
- 7) I contenitori presenti in C.D.R. dovranno avere le seguenti caratteristiche indicative:
- a) essere dotati di cartelli con scritte ben leggibili riportanti la tipologia di materiale cui i contenitori sono destinati; detti cartelli saranno contrassegnati con il colore corrispondente alla frazione merceologica trattata.
 - b) essere di facile accesso all'utenza;
 - c) essere di facile accesso per la loro movimentazione e/o svuotamento da parte degli addetti;

TITOLO VI Altri servizi di raccolta

Art. 36 Servizi di raccolta su chiamata

- 1) I servizi di raccolta su chiamata si riferiscono a frazioni di rifiuti ingombranti e non facilmente trasportabili la cui produzione presenta caratteristiche di occasionalità. Sono compresi in questa categoria anche i servizi a periodicità variabile concordata di volta in volta, direttamente tra l'utenza (che ne sosterrà anche le spese di trasporto e smaltimento) ed il gestore del servizio di raccolta.
- 2) Le modalità di ritiro a detti servizi vengono stabilite in relazione alla specifica utenza e frazione di rifiuto interessata, previo contatto del numero verde del gestore.

Art. 37 Servizi di raccolta presso scuole e centri di vendita

- 1) Potranno inoltre essere attivati servizi di raccolta differenziata tramite contenitori dedicati posizionati presso centri di vendita, scuole ed altri complessi o edifici ad alta affluenza di pubblico.
- 2) I contenitori dovranno avere caratteristiche idonee alla raccolta ed al prelievo da parte del gestore.

Art. 38 Conferimento e raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

- 1) Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze domestiche, quali, a titolo di esempio frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria e simili, sono organizzati secondo le seguenti modalità:
 - a) conferimento, effettuato direttamente dal produttore, presso il Centro di Raccolta.
 - b) consegna ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.
 - c) Conferimento attraverso il servizio di raccolta a domicilio su chiamata di cui al precedente art. 36.
 - d) Conferimento al punto di raccolta eventualmente organizzato sul territorio comunale in orari e luoghi stabiliti (Ecocar).
- 2) I RAEE devono essere integri movimentati con cautela al fine di non compromettere l'integrità dell'eventuale circuito refrigerante; allo scopo il gestore dei servizi di raccolta è tenuto ad utilizzare modalità di movimentazione manuali o comunque adeguate allo scopo.
- 3) I RAEE raccolti saranno avviati ad impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con i consorzi nazionali.

Art. 39 Conferimento e raccolta dei rifiuti inerti da piccole manutenzioni in proprio

- 1) I rifiuti di risulta da lavori di lieve entità derivanti dalla piccola manutenzione ordinaria di abitazioni, purchè conferiti direttamente dai proprietari/locatari, potranno essere consegnati presso il Centro di Raccolta nella misura massima consentita di 1,0 metri cubi ogni mese;

Art. 40 Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

- 1) Premesso che i restanti rifiuti cimiteriali (carta, cartone, lumini, rifiuti vegetali) sono gestiti secondo le modalità previste per gli altri rifiuti urbani, la gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera f) è regolata dalle seguenti specificazioni tecniche dettate dal D.P.R. 254 del 15/07/2003:
- 2) FRAMMENTI DI LEGNAME, STOFFA, AVANZI DI INDUMENTI ETC,
 - a) confezionamento in contenitore idoneo di materiale resistente e munito di chiusura, recante la dicitura "rifiuti cimiteriali";
 - b) deposito provvisorio, solo qualora si rendesse necessario per una maggiore razionalizzazione del sistema di raccolta e trasporto, in area appositamente attrezzata, all'interno del cimitero;
 - c) smaltimento finale preferibilmente presso impianti di termodistruzione per rifiuti, debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa. In alternativa, smaltimento in discariche autorizzate per rifiuti urbani in base a specifico accordo con il gestore della discarica stessa.
- 3) PARTI METALLICHE QUALI ZINCO, OTTONE, PIOMBO ETC.
 - a) bonifica delle parti metalliche nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità;
 - b) deposito provvisorio, separato dagli altri rifiuti, pur utilizzando la stessa area di stoccaggio di cui alla lettera a);
 - c) invio al recupero tramite rottamazione.
- 4) I rifiuti dovranno essere accompagnati nel trasporto da appositi formulari.

TITOLO VII Gestione di rifiuti derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e dalle pratiche del 'fai da te'

Art. 41 Smaltimento di veicoli a motore

- 1) I veicoli a motore, i rimorchi e simili, che per volontà del proprietario o per disposizione di legge, siano destinati alla demolizione devono essere conferiti dal proprietario stesso, esclusivamente a specifici centri autorizzati di raccolta per la demolizione ed eventuale recupero di parti per la rottamazione.

Art. 42 Modalità di conferimento e raccolta differenziata delle batterie al piombo esauste, dell'olio minerale esausto.

- 1) Gli accumulatori per autoveicoli, l'olio minerale esausto, potranno essere conferiti:
 - a) presso i rivenditori autorizzati;
 - b) in appositi contenitori siti nel Centro di Raccolta comunale.

TITOLO VIII

I Gestione dei rifiuti speciali

Art. 43 Gestione dei rifiuti speciali

- 1) Alla gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, devono provvedere coloro che li producono, ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 13
- 2) Il comune, qualora lo ritenga opportuno, istituisce nel rispetto della normativa vigente specifici servizi finalizzati al corretto recupero o smaltimento di particolari tipologie di rifiuti speciali.

TITOLO IX Altri interventi in tema di riduzione e riutilizzo dei rifiuti

Art. 44 Attività volte alla diminuzione dei rifiuti

- 1) Ai fini della diminuzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione Comunale può promuovere:
 - a) campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza ad un consumo ecocompatibile, attuate anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori;
 - b) iniziative promozionali, condotte di concerto con gli esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta;
 - c) iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d'intesa con gruppi e associazioni operanti in tal senso;
 - d) divulgazione e diffusione dell'uso del compostaggio domestico degli scarti organici anche attraverso un adeguato supporto tecnico di consulenza offerto alla popolazione.

Art. 45 Uso di materiale in carta riciclata

- 1) Il Comune promuove inoltre, nelle forme e nei modi che andrà a stabilire, l'uso di materiali riciclati presso scuole, uffici ed aziende private.

TITOLO X Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Art. 46 Definizione

- 1) Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e simili.
- 2) Sono comunque rifiuti urbani esterni i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade.

Art. 47 Raccolta, trattamento e spazzamento

- 1) Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il territorio del comune, nell'ambito di un perimetro definito, in modo da comprendere:
 - a) le strade e piazze compresi portici e marciapiedi classificati fra quelle comunali ai sensi di legge;
 - b) le strade vicinali classificate di uso pubblico ai sensi di legge;
 - c) i tratti urbani di strade provinciali;
 - d) le strade private soggette a uso pubblico purchè presentino tutti i seguenti requisiti:
 - siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi ecc.;
 - siano dotate di pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi
 - siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombature, bocche di lupo, caditoie,
 - e) pozzetti di sedimentazione cunette, ecc.;
 - f) aree verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico;
- 2) La frequenza e le modalità del servizio vengono stabilite dall'Ufficio Tecnico comunale di concerto con l'Amministrazione comunale, in relazione alle necessità dell'utenza e delle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi dell'art. 3 del presente regolamento;
- 3) Il servizio può anche essere espletato su tutte le altre strade private e sulle aree private recintate a richiesta degli interessati, previa convenzione secondo lo schema approvato dalla Giunta Comunale e previo pagamento di tariffe stabilite dalla Giunta stessa, sulla base del principio della copertura dei costi e dei criteri fissati dal Consiglio Comunale;
- 4) I rifiuti urbani prodotti sulle aree pubbliche in occasione di manifestazione di qualunque genere vengono spazzati e raccolti senza addebito di spese, purchè le stesse non abbiano carattere commerciale ovvero non comprendano attività commerciale di qualsiasi genere. In tutti gli altri casi gli interventi di spazzamento e smaltimento avvengono previo pagamento della tariffa giornaliera di smaltimento rifiuti solido urbani.
- 5) Non sono interessate ai servizi di raccolta e spazzamento le aree in concessione o in uso temporaneo; tali servizi sono a carico dei concessionari.

Art. 48 Contenitori porta rifiuti da installare nelle aree pubbliche

- 1) Nelle aree pubbliche o di uso pubblico sono installati appositi contenitori per rifiuti di piccole dimensioni (cestini).
- 2) E' vietato l'uso di tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, pericolosi, o soggetti a raccolta differenziata.

Art. 49 Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

- 1) Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a mantenerli puliti e sgomberi e cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado e l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.
- 2) Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo di rifiuti diventi pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Sindaco emana

ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo per l'esecuzione con urgenza dei lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti interessati.

Art. 50 Pulizia dei mercati, banchi di vendita all'aperto, aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti e per il carico e lo scarico delle merci.

- 1) Sono applicabili in quanto compatibili le norme già previste nel Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 23 del 31/05/2004 e s.m.i.

Art. 51 Rifiuti da attività edilizie

- 1) Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 52 Asporto di rifiuti abusivamente abbandonati

- 1) In caso di abusivo abbandono di rifiuti su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta rifiuti o di Polizia Locale, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.
- 2) In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico di raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

Art. 53 Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti

- 1) Costituiscono servizio integrativo dei servizi di raccolta rifiuti urbani esterni:
 - a) la pulizia periodica di fontane e monumenti pubblici;
 - b) il diserbamento periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
 - c) l'espurgo dei pozzetti stradali e caditoie;
 - d) la defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite.
 - e) lo sgombero della neve
- 2) Secondo criteri di opportunità, potranno eventualmente essere affidati, singolarmente o congiuntamente, anche a ditte diverse da quelle che effettuano i servizi di raccolta dei rifiuti od anche essere espletati direttamente dal personale comunale.

Art. 54 Sgombero della neve

- 1) In caso di nevicate si provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:
- 2) rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
- 3) lo spargimento di cloruri o di miscele crioidrauliche per dissolvere neve o ghiaccio.
- 4) è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio prospiciente la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato; in caso di strade sprovviste di marciapiede tale obbligo si intende riferito al suolo stradale per la larghezza di un metro.
- 5) è fatto obbligo agli utenti di automobili di rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche in cortili delle case e negli androni – in deroga ad eventuali regolamenti condominiali – fino a quando non siano state liberate le carreggiate dai cumuli di neve mediante l'ausilio dei mezzi meccanici addetti al servizio rimozione neve.
- 6) nelle aree sgombero, quando la temperatura è inferiore a zero gradi, i frontisti sono tenuti a spargere un adeguato quantitativo di sale allo scopo di evitare la formazione di ghiaccio.

TITOLO XI Disposizioni finali

Art. 55 Divieti

Oltre a quanto già espressamente vietato nel presente regolamento, è fatto divieto di:

- 1) abbandonare, scaricare o depositare rifiuti su aree pubbliche o private non espressamente autorizzate a tale scopo, anche se racchiusi in sacchi o contenuti in recipienti;
- 2) cernire, rovistare e recuperare, senza autorizzazione, rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche, le aree a supporto dei servizi di raccolta e gli impianti di trattamento;
- 3) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con l'abbandono di piccoli rifiuti, escrementi di animali, spargimento di olio o di qualsivoglia sostanza od oggetto;
- 4) conferimento al servizio pubblico di rifiuti "ospedalieri" non assimilati ai rifiuti urbani;
- 5) l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali dei corsi d'acqua, (fossati, argini, sponde ecc.), e nelle acque sotterranee;
- 6) E' fatto divieto a qualsiasi ente, azienda, persona e/o organizzazione, anche del volontariato, che non abbia alcun contratto, appalto, convenzione o accordo con il Comune, effettuare interventi di raccolta, anche differenziata, di qualsiasi frazione dei rifiuti urbani.
- 7) Il Comune potrà avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma precedente a patto che:
 - a) siano rispettati tutti gli obblighi di legge relativi alla gestione dei rifiuti ed in particolar modo quello d'iscrizione all'albo gestori, ove prescritto;
 - b) siano concordati tempi e modalità di effettuazione delle raccolte;
 - c) siano forniti al comune i dati relativi ai quantitativi di materiale raccolto.
- 8) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006, chiunque viola i divieti di cui all'art 61 comma 1, è tenuto a provvedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate così come previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 56 Tassa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

- 1) Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, alla cui gestione provvede il Comune in regime di privativa, è istituita apposita imposizione secondo quanto dettato dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni.

Art. 57 Ordinanze contingibili e urgenti

- 1) Qualora si verificano situazioni di eccezionale e/o urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, può emettere **ordinanze contingibili ed urgenti** per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purchè non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente. L'ordinanza, che deve essere adottata su parere degli organi tecnici del Comune, indica la norma a cui si intende derogare.
- 2) L'ordinanza è comunicata, entro tre giorni dall'emissione, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del D.Lgs. 152/2006.
- 3) L'ordinanza ha efficacia per il periodo indicato nel provvedimento, che non può essere superiore a sei mesi. Essa non può essere reiterata per più di due volte.
- 4) Le ordinanze di cui al presente articolo sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per tutta la durata della loro efficacia e in altri luoghi pubblici. Inoltre, sono pubblicizzate nelle altre forme,

individuata nella stessa ordinanza, idonee a garantire l'informazione agli utenti sul loro contenuto. Sono notificate ad eventuali soggetti direttamente interessati a mezzo del messo comunale.

- 5) Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 58 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 152/2006, la normativa di settore statale e regionale, quanto previsto dai regolamenti comunali, in particolare dal Regolamento Comunale per la Disciplina della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, dal Regolamento Comune di Polizia Urbana e le ordinanze sindacali in materia.

Art. 59 Controlli

- 1) A sensi del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 197 del D.Lgs. 152/2006 le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.
- 2) Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali; in particolare competono al comune i controlli sull'osservanza delle modalità di conferimento prescritte e sul divieto di abbandono dei rifiuti.

Art. 60 Accertamenti

- 1) Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento o che comunque costituiscono aggressioni e degrado all'ambiente, provvede, per quanto di competenza del comune, il Corpo di Polizia Locale.
- 2) Le violazioni del presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Art. 61 Sanzioni

- 1) Fatte salve le sanzioni previste in violazione dei divieti di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, art. 226, comma 2, e art. 231, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006, le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscono reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative come risulta dal prospetto di cui all' allegato n.3

Art. 62 Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi della deliberazione consiliare di approvazione. E' abrogato ogni altro regolamento e disposizione precedentemente adottati dal Comune nelle materie dallo stesso disciplinate.

Allegato 1

Elenco esemplificativo di cui alla Delib. C.I. 27 luglio 1984, n°1, punto 1.1.1., lettera a)

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallet;
- accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;

- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnamerie e carpenterie, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82;
- imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione alimentare, se non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pule, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

Allegato 2

ELENCO IMBALLAGGI IN PLASTICA REDATTO DAL CO.NA.I

DI TIPO ALIMENTARE

Bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte, ecc.

Flaconi /dispensatori per sciroppi, creme, salse, Yogurt, ecc.

Confezioni rigide per dolci (es. scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte)

Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es.: affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdure)

Buste e sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati)

Vaschette porta uova e per alimenti quali carne, pesce, formaggi, yogurt, dessert

Vaschette e barattoli per gelati

Reti per frutta e verdura

Film e pellicole

Barattoli per alimenti in polvere

NON SONO DA CONSIDERARSI IMBALLAGGI SE PRESENTANO EVIDENTI RESIDUI PUTRESCIBILI E NON PUTRESCIBILI

DI TIPO NON ALIMENTARE

Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata

Barattoli per confezionamento di prodotti vari (es.: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi, rulli fotografici)

Film e pellicole da imballaggio (anche espanse per imballaggi di beni durevoli)

Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es.: gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, gadget vari, articoli da ferramenta e per il "fai da te")

Scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento (es.: camicie, biancheria intima, calze, cravatte)

Gusci, barre chips da imballaggio in polistirolo espanso

Reggette per legatura pacchi

Sacchi, sacchetti, buste (es.: shoppers, sacchi per detersivi, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali)

Vasi per vivaisti

NON SONO DA CONSIDERARSI IMBALLAGGI SE PRESENTANO EVIDENTI RESIDUI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

NON SONO DA CONSIDERARSI IMBALLAGGI

Qualsiasi manufatto in plastica

Rifiuti ospedalieri

Beni durevoli ed elettrodomestici in plastica

Giocattoli

Custodie per CD, musicassette, videocassette

Piatti, bicchieri, posate di plastica

Canne per irrigazione

Articoli per l'edilizia

Barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi

Gruce appendiabiti

Borse, zainetti, sporte

Posacenere, portamatite ecc.

Comune di Capriano del Colle

Bidoni e cestini porta rifiuti

Cartellette, portadocumenti, ecc.

Componentistica ed accessori auto

Sacconi per materiale edile (es.: calce, cemento)

Allegato 3

ELENCO DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO E RELATIVE SANZIONI COMMINABILI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

VIOLAZIONI	SANZIONI	RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Uso improprio dei contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi	da € 100 a € 500	Reg. PU Art. 8/1
Conferimento nei contenitori di rifiuti sciolti, materiali accesi e/o sostanze liquide	da € 100 a € 500	
Conferimento in modo improprio e/o indifferenziato di materiali destinati al recupero (carta, vetro, materiale ferroso, lattine, plastica ecc.	da € 100 a € 500	Reg. PU Art. 8/5
Conferimento di rifiuti in quantità superiore ai limiti previsti nel regolamento o tali da impedire la corretta fruizione dei contenitori agli altri utenti.	da € 50 a € 300	
Conferimento in modo improprio di rifiuti urbani pericolosi, di rifiuti ingombranti, di oli e grassi animali e vegetali derivanti da attività di ristorazione collettiva.	da € 100 a € 500	
Conferimento non autorizzato di rifiuti speciali, nei contenitori presso il Centro di Raccolta.	da € 100 a € 500	
Conferimento in modo improprio di rifiuti in contenitori di altre tipologia presso il Centro di Raccolta.	da € 25 a € 100	
Conferimento nei cestini portarifiuti posti sul territorio di rifiuti ingombranti e domestici	da € 25 a € 100	
Mancata sistemazione dei rifiuti negli appositi contenitori presso il Centro di Raccolta.	da € 50 a € 300	
Introduzione rifiuti nei pozzetti stradali e nelle caditoie.	da € 100 a € 500	
Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti da parte di utenti privati.	da € 100 a € 500	
Immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee da parte di utenti privati	da € 300 a € 3.000	Viol. Prevista dall'Art. 255/1 D.Lgs 152/2006
Cernita dei rifiuti, smontaggio di beni durevoli presso il Centro di Raccolta	da € 100 a € 500	
Intralcio al servizio di raccolta e spazzamento strade.	da € 100 a € 500	
Utilizzo di rifiuti speciali in modo non autorizzato	da € 100 a € 500	
Mancata pulizia di terreni e aree	da € 100 a € 500	Reg. P.U. Art. 9
Mancata pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	da € 100 a € 500	Reg. P.U. Art. 10
Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	da € 100 a € 500	Reg. P.U. Art. 11
Mancata pulizia delle aree a seguito carico e scarico merci	da € 100 a € 500	Reg. PU Art. 12

Mancata rimozione deiezione animali domestici sul suolo pubblico.	da € 100 a € 500	Reg. PU Art. 44
Mancata pulizia suolo pubblico da rifiuti derivanti da operazioni relative a costruzione e/o rifacimento fabbricati	da € 100 a € 500	
Imbrattamento suolo pubblico con terriccio e sollevamento polvere molesta	da € 50 a € 300	
Mancata osservanza degli obblighi inerenti lo sgombero della neve.	da € 50 a € 300	
Affidamento rifiuti speciali a ditte non autorizzate.	da € 100 a € 500	
Immissione di imballaggi terziari nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani	da € 300 a € 3.000	Art. 226/2 del D.Lgs 152
Mancata consegna di beni durevoli di uso domestico a rivenditori autorizzati o al titolare della gestione del servizio rifiuti	da € 300 a € 3.000	Viol. Prevista dall'Art. 255/1 D.Lgs 152/2006